

ALLEGATO 1

Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del P.S.P. 2023/2027 per la Regione Basilicata (REG. UE n 2021/2115)



SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
PRODUZIONE INTEGRATA



AVVISO PUBBLICO

**Tipo di intervento: ENVCLIM(70) –
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione:
Codice intervento (SM):
SRA01 – ACA 01 Produzione integrata**

Annualità 2023

Regione Basilicata Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali
Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di sviluppo agricolo e rurale
Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

web: www.basilicatapsr.it | e-mail: adg.psr@regione.basilicata.it | twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)

SOMMARIO

ART. 1 DEFINIZIONI	3
ART. 2 PREMESSA.....	7
ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI	7
ART. 4 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO.....	8
ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI	9
ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	10
ART. 7 LOCALIZZAZIONE	11
ART. 8 CRITERI DI SELEZIONE.....	11
ART. 9 IMPEGNI SPECIFICI E ALTRI OBBLIGHI	12
ART. 10 COMBINABILITÀ CON ALTRE OPERAZIONI O MISURE DEL PROGRAMMA.....	15
ART. 11 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.....	16
ART. 12 FORMA ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO.....	16
ART. 13 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	16
ART. 14 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	17
ART. 15 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	17
ART. 16 MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ O ESCLUSIONE.....	18
ART. 17 CONTROLLI.....	18

ART. 18 COMUNICAZIONI	18
ART. 19 RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, RECUPERI	20
ART. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21
ART. 21 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	21
ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI	21
ALLEGATO A	23
TABELLA 1: CATALOGO DELLE COLTURE ASSOCIATE PER AVVISO PUBBLICO ANNO 2023 – INTERVENTO SRA01 – PRODUZIONE INTEGRATA	23

Art. 1 Definizioni

«**AGEA**»: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

«**agricoltore**»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento UE 2115/2021.

«**attività agricola**»: è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;

b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.

«**agricoltori in attività**»: Sono considerati gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.

b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che

iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

«Autorità di gestione nazionale»: per il piano strategico della PAC è rappresentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR.

«Autorità di gestione regionali»: Sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e 2 Province autonome italiane. Sono gli organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per i predetti interventi, le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

«azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

«BDN»: Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute è gestita dal Centro Servizi Nazionale, denominato CSN, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale;

«BDR»: Banca Dati Regionale nella quale sono registrate con un codice univoco nazionale tutte le aziende che detengono allevamenti zootecnici e le movimentazioni dei capi;

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

«domanda geospaziale»: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai

beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento.

«**domanda di aiuto**»: si intende una domanda di sostegno nell'ambito di qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento.

«**fascicolo aziendale elettronico e cartaceo**»: Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14, comma 3) per fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

«**intervento**»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento di esecuzione (UE) nr 2021/2115.

«**Misure di sostegno connesse alla superficie e/o animali**»: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o UBA allevati.

«**parcella agricola**»: un'unità, definita dagli Stati membri, di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE)2021/2115.

«**parcella di riferimento**»: si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

«**SIAN**»: (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). È interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale che sono sotto la responsabilità di altri soggetti (ad esempio Anagrafe tributaria, o Banca Dati Nazionale zootecnica).

«**SIGC**»: Sistema Integrato di Gestione e Controllo: Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013..

«**Sistema di identificazione delle parcelle agricole**» (SIPA) è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).

«**sistema di monitoraggio delle superfici**»: una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.

«**sistema di identificazione e di registrazione degli animali**»: il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

«**sistema d'informazione geografica**»: un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate.

«**SOI – Superficie oggetto di impegno**»: Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

«**SAU - Superficie agricola utilizzata**»: Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

«**Superficie accertata**»: Superficie riscontrata nella fase di controllo in loco per le domande campione o superficie eleggibile da LPIS per le domande non campione.

«**Superficie determinata**»: La superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici.

Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

«UBA» **Unità di bestiame adulto:** Consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dal PSP 2023/2027 – par. 4.5) interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali.

Art. 2 Premessa

Con il Regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre, l'Unione Europea ha istituito norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. Nel P.S.P. nazionale e nel C.S.R. della Regione Basilicata sono indicati per ciascun intervento, tra l'altro, gli obiettivi specifici, le esigenze affrontate mediante l'intervento e gli indicatori di risultato a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione degli interventi prescelti per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2023-2027.

Con il presente avviso sono concessi pagamenti per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, relative all'intervento SRA01 – ACA1 *“Produzione integrata”* – del P.S.P. 2023-2027, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. L'intervento prevede un sostegno a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). L'adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN). Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell'uso dell'acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture.

Si fa espressa riserva di modifica nel presente Avviso pubblico, aggiornando le condizioni indicate, alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Art. 3 Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2289 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/126 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia e del Complemento per lo sviluppo rurale per la Basilicata;
- Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;
- Procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI/2023, Rev. 12 Del 15/11/2022, documento prodotto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale;
- D.M. del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) in corso di definizione;
- Istruzione operativa AGEA op, Ufficio Monocratico, relativa alle Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2023” in corso di definizione.

Art. 4 Obiettivi dell'intervento

Il presente avviso regionale ha l'obiettivo di attivare, con l'annualità 2023, l'intervento SRA01 – ACA01 “Produzione integrata” del P.S.P. e del C.S.R. regionale 2023-2027, perseguendo gli obiettivi specifici e le esigenze affrontate dall'intervento SRA01 del medesimo Programma.

Il presente avviso prevede un sostegno, per ettaro di Superficie oggetto d'impegno, a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare, per l'intera SAU aziendale, le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione.

Gli obiettivi specifici raccomandati per questo tipo di intervento sono:

- SO4: Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica.

L'intervento, nel contribuire all'Obiettivo specifico 4, soddisfa l'Esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e l'Esigenza 2.4 Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione dei servizi ecosistemici.

Più nel dettaglio, le pratiche di gestione del suolo (lavorazione minima o non lavorazione, avvicendamento nelle colture erbacee e inerbimento nelle colture arboree) soddisfano le esigenze E2.1 e E2.12 perché mantengono il terreno in buone condizioni strutturali prevenendone l'erosione e conservano e migliorano il contenuto in sostanza organica nel suolo determinando anche la mancata emissione di CO₂ che si avrebbe per mineralizzazione (ossidazione) della sostanza organica ricorrendo all'ordinaria lavorazione del terreno. Anche l'inerbimento dell'interfilare nelle colture arboree, per le stesse motivazioni, soddisfa le esigenze E2.1 ed E2.12. Le pratiche di fertilizzazione soddisfano l'esigenza E2.14, mentre le pratiche di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e disposizioni sulla regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari soddisfano l'esigenza E2.10 ed E2.14. L'inerbimento e l'avvicendamento concorrono a soddisfare l'esigenza E2.4.

L'intervento, inoltre, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 2.10 Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento; 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento.

L'intervento prevede un periodo di impegno della durata di cinque anni; la singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Art. 5 Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuto:

- C01: Agricoltori singoli o associati;
- C02: Enti pubblici gestori di aziende agricole;
- C03: Altri gestori del territorio.

Art. 6 Requisiti di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere, alla data del 01 gennaio 2023, i seguenti requisiti di accesso:

- a) possesso di partita IVA in campo agricolo - Codice ATECO 01 e iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “in attiva”, o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto, riscontrabile a fascicolo aziendale SIAN;
- b) la superficie agricola oggetto di impegno deve essere localizzata all’interno del territorio della Regione Basilicata; le superfici oggetto di aiuto non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell’ambito dell’intervento settoriale di Produzione integrata, all’interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).
- c) condurre terreni agricoli oggetto d’impegno, in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale e indicati nella sezione 4.1.3.2 del P.S.P. *“Criteri per garantire che il terreno sia a disposizione dell’agricoltore”*: le superfici oggetto della domanda di sostegno devono risultare in godimento alla data del 01/01/2023 come risultante al fascicolo aziendale;
- d) adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata; l’adesione deve essere formalizzata con le modalità e tempi stabiliti dalla *“procedure di adesione, gestione e controllo nell’ambito del SQNPI/2023”* con finalità conformità ACA, (data di riferimento regionale (D.R.R.) dal 01 gennaio al 15 maggio 2023, salvo diverse disposizioni delle procedura di adesione, gestione e controllo nell’ambito del SQNPI 2023);
- e) le superfici eleggibili devono essere individuate in SQNPI; l’intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale (disciplinare DPI regione Basilicata 2023);
- a) la superficie minima oggetto d’impegno ammessa all’aiuto è pari a 2 ettari.

I sopracitati requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti per l’intera durata quinquennale del periodo d’impegno: a decorrere dal 01 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2027.

Durante il periodo d’impegno è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che ne attestano la disponibilità.

In riferimento al punto d) si precisa che, al fine dell’accesso al regime di controllo, l’unità temporale in regime SQNPI, in termini di campagna agraria o annata di esercizio, coincide con l’anno solare. L’operatore deve adempiere a tutti gli impegni previsti dalla norma a prescindere dalla data di adesione. Ad esempio, nel caso delle colture autunno-vernine si rispetteranno gli impegni ricadenti nella fase autunnale dell’anno precedente. L’assoggettamento al sistema di certificazione è continuativo e richiede un aggiornamento annuale obbligatorio che deve essere inoltrato da tutti

gli operatori (cfr. *procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI/2023 approvato dal MASAF in ambito della Rete Rurale*).

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità comporta il rifiuto e la revoca totale dell'aiuto.

Art. 7 Localizzazione

L'intervento si applica sull'intero territorio regionale.

Art. 8 Criteri di selezione

L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene nelle more dell'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale, che saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi di selezione:

- collocazione delle superfici in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali (aree Natura 2000 individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat"), aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province) ^{(*)1};
- Collocazione delle superfici in aree caratterizzate da criticità ambientali (Zone Vulnerabili ai Nitrati - ZVN) ^(*);
- Collocazione delle superfici aziendali oggetto di impegno: Comuni della Regione Basilicata di pianura e collina secondo la classificazione delle zone altimetriche definite dall'ISTAT al 1° gennaio 2022 e di seguito specificati: ^(*);

Provincia di Potenza	Provincia di Matera
Acerenza, Atella, Banzi, Forenza, Lavello, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Rionero in Vulture, San Chirico Nuovo, Tolve, Barile, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida, Venosa, Cersosimo, Missanello, Noepoli, Roccanova, Ruvo del Monte, Sant'Arcangelo, Senise.	Bernalda, Craco, Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano J., Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, Scanzano J., Stigliano, Tricarico, Tursi, Aliano, Calciano, Colobraro, Garaguso, San Giorgio Lucano, San mauro Forte, Valsinni.

- Principi tecnici: Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva.

Pertanto, i criteri di selezione sulla base di principi di cui sopra saranno declinati nell'ambito dell'attività di predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, da parte dell'autorità di gestione del Complemento Regionale dello Sviluppo Rurale, previo parere da parte del comitato di monitoraggio regionale.

^{1 (*)} Ai fini dell'applicazione delle priorità territoriali, una azienda si riterrà collocata in una di dette Zone se la SAU aziendale regionale vi ricade per almeno il 60%.

Qualora il ricorso a tali priorità non risultasse sufficiente a contenere la spesa delle domande di sostegno pervenute nei limiti fissati al successivo art. 11, si adotterà l'ulteriore principio correlato all'estensione delle superfici applicando la priorità alla S.O.I. a premio di maggiore estensione. Soltanto in presenza di risorse finanziarie insufficiente a soddisfare tutte le domande saranno applicate le procedure di selezione, alla luce del maggior vantaggio ambientale atteso.

Art. 9 Impegni specifici e altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

- **I01** Rispetto del disciplinare di produzione integrata (DPI) approvato a livello regionale, articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. In particolare:

Lavorazioni del terreno:

In superfici con pendenza media fra il 10 e il 30% per le colture erbacee i disciplinari prevedono limitazioni della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione) e l'obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri oppure idonei sistemi alternativi definiti dalle Regioni/PPAA; per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell'interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, mentre per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno- invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.

Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci.

Avvicendamento colturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio. I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli

intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.

Irrigazione

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali.

Fertilizzazione

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60 Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.

Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità.

Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione/PPAA (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

Scelta del materiale di moltiplicazione

È previsto quanto segue:

- colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;
- colture ortive per le piantine: impiego di materiale di categoria "Qualità CE" e presenza di "passaporto delle piante" per le sementi categoria certificata CE;
- nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato; presenza di "passaporto delle piante".

Il disciplinare D.P.I. deve essere applicato a livello di intera azienda.

102 Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI.

Le superfici assoggettate all'impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle (vincolo ad appezzamenti fissi). Tuttavia, è consentita la possibilità di ridurre la SOI durante il periodo d'impegno qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato. La decadenza dagli impegni comporta il recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore;
 - Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti.

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti:

- GAEC05 Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze;
- GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili;
- GAEC07 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee;
- SMR01 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati;
- SMR02 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: artt. 4 e 5;
- SMR07 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase;

- SMR08 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti:

- RM Fert ;
- RM Fit.

In caso di mancato rispetto degli impegni sopra descritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente avviso.

Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

Art. 10 Combinabilità con altre operazioni o misure del programma

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

Gli impegni degli interventi SRA15 - SRA24 sono cumulabili, per le stesse superfici, a quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento.

L'intervento è cumulabile con gli ECO-Schemi, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Art. 11 Disponibilità finanziaria

La dotazione finanziaria dell'avviso ammonta ad euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00), per l'intero quinquennio.

L'indennità annuale sarà erogata al beneficiario, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore.

Tuttavia, potrà essere disposto il pagamento di un'anticipazione del premio spettante, così come previsto all'art 44 del Reg. (UE) n. 2021/2116, e secondo le istruzioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.

Art. 12 Forma ed intensità del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Unit of amount:

Agrumi	Vite	Olivo	Fruttiferi	Seminativi	Foraggere	Ortive
379	411	333	502	171	114	439

Art. 13 Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

Il richiedente potrà presentare la domanda di aiuto esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA mandatario, accreditato dall'OP AGEA, entro il 15 maggio 2023, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si evidenzia che solo con la fase di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Autorità di gestione e all'Organismo pagatore.

È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005).

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse: la sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per

l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per gli anni successivi al primo la domanda di pagamento dovrà essere presentata all'AGEA a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termini di presentazione. Qualora, il beneficiario ometta di presentare per uno o quattro anni, anche consecutivi, la domanda di pagamento, il Responsabile del procedimento sottoporrà a controllo amministrativo l'azienda per verificare che gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno siano rispettati. L'eventuale esito negativo del controllo determinerà la decadenza degli impegni assunti con la domanda di sostegno e il conseguente recupero delle somme eventualmente percepite. Negli anni in cui non viene presentata la domanda di pagamento al beneficiario non spetta lo specifico premio.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e alle successive Istruzioni operative OP AGEA per l'anno 2023 di successiva emanazione.

Art. 14 - Ammissibilità delle domande di sostegno

Conclusa la fase di rilascio delle domande di sostegno (DdS) il Responsabile dell'intervento provvede ad approvare l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ammissibili alla successiva fase di istruttoria automatizzata, determinando gli adempimenti conseguenti.

L'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata non costituisce di per sé ammissione al sostegno, in quanto la stessa è condizionata dall'esito dell'istruttoria automatizzata che verifica i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'Avviso.

Gli elenchi delle DdS ammissibili alla successiva fase d'istruttoria saranno pubblicati, a cura del Responsabile dell'intervento, sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2023-2027 (<http://europa.basilicata.it/feasr>), tale pubblicazione ha valore di notifica.

Art. 15 - Istruttoria delle domande di pagamento e chiusura del procedimento amministrativo

Con l'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata la domanda di aiuto ha validità di domanda di pagamento e verrà sottoposta alla procedura amministrativa per la verifica delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso e disposta dall'organismo pagatore AGEA.

L'istruttoria amministrativa delle domande prevede la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso.

Gli esiti dell'istruttoria delle domande di pagamento saranno registrati sul portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e consultabili tramite il CAA mandatario.

In caso di esito negativo o di parziale accoglimento della domanda di pagamento si provvederà all'invio dell'esito istruttorio ai soggetti interessati con l'indicazione dei motivi ostativi e delle modalità di presentazione di eventuale richiesta di riesame.

La disposizione di pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (art. 2, legge 241/1990 e ss.mm.ii.).

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o con parziale accoglimento viene effettuata dal Responsabile del Procedimento, o dall'Organismo Pagatore AGEA per le domande esclusivamente in istruttoria automatizzata.

Le suddette comunicazioni saranno inviate all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo elettronico.

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili a mezzo pec, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Art. 16 Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dall'avviso;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente avviso.

Art. 17 Controlli

Tutte le domande sono sottoposte a **controlli amministrativi** e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA. Tali controlli sono subordinati ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 18 Comunicazioni

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- 1) richiesta di recesso dagli impegni assunti;
- 2) comunicazione ai sensi dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116 relativa alle deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali;

1) **Per recesso dagli impegni** assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni

presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile del procedimento e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

2) Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 70, del regolamento (UE) n. 2115/2021, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per **cause di forza maggiore o circostanze eccezionali**, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, previsti dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

3) Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può **cedere totalmente o parzialmente la propria azienda** ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario). Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione

relativa alla unità aziendale. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a. il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il responsabile del procedimento, l'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura dell'avvenuta cessione;
- b. il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione;
- c. sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

Nel caso di impegni pluriennali, qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno ed è consentita solo nel caso di cessione (vendita della piena proprietà, cessione in affitto, cessione di usufrutto, conferimenti, ecc.).

Art. 19 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Piano Strategico Nazionale della P.A.C. 2023/2027 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali nonché di specifiche norme che verranno adottate nel complemento regionale al P.S.P.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, l'applicazione di riduzione e/o esclusione del sostegno spettante ed erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ai sensi dell'art. 85 del Reg. UE 2021/2216, comporta l'applicazione di una riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1 del medesimo regolamento, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Art. 20 Responsabile del procedimento

Il Responsabile d'intervento è il dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di sviluppo agricolo e rurale.

La responsabilità del procedimento amministrativo è attestata al dirigente dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), a cui sono demandate le attività di istruttoria amministrativa sulle domande escluse dall'applicazione del processo di istruttoria automatizzata ovvero per quelle con esito negativo o parzialmente positivo.

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile inoltrare eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it.

Art. 21 Informazione e Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.), sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del P.S.R. Basilicata 2014-2020 (<http://europa.basilicata.it/feasr>).

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Piano Strategico della PAC per il periodo 2023 – 2027", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata, in via esclusiva, al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sugli interventi del C.S.R. Basilicata del Piano Strategico della PAC 2023/2027.

ALLEGATO A

TABELLA 1: Catalogo delle colture associate per avviso pubblico anno 2023 – Intervento SRA01 – Produzione integrata.

I codici prodotti saranno oggetto di successivi aggiornamenti riconducibili alla matrice prodotti 2023/2027 in corso di definizione.

Descrizione
0001 AGRUMI
0002 VITE
0003 OLIVO
0004 FRUTTIFERI
0005 SEMINATIVI
006 FORAGGERE
0007 ORTIVE
0000 S.O.I. superficie assoggettate ad impegno con aliquota di premio pari a ZERO

0001 -: AGRUMI

Raggruppamento Colturale	Codice Occupazione	Codice Destinazione	Codice e Uso	Codice e Qualità	Descrizione Prodotto
AGRUMI	201	000	000	000	ARANCIO---
AGRUMI	202	000	000	000	MANDARINO---
AGRUMI	203	000	000	000	MANDARANCIO (CLEMENTINO)---
AGRUMI	204	000	000	000	LIMONE---
AGRUMI	205	000	000	000	POMPELMO---
AGRUMI	207	000	000	000	SATSUMA---
AGRUMI	430	000	000	000	AGRUMI---

002 – VITE

Raggruppamento Colturale	Codice Occupazione	Codice Destinazione	Codice e Uso	Codice e Qualità	Descrizione Prodotto
VITE - TUTTI GLI UTILIZZI -	410	005	000	000	VITE-DA MENSA--
VITE - TUTTI GLI	410	005	000	004	VITE-DA MENSA--DA CONSERVAZIONE

UTILIZZI -					
VITE - TUTTI GLI UTILIZZI -	410	009	000	000	VITE-DA VINO--
VITE - TUTTI GLI UTILIZZI -	410	009	000	004	VITE-DA VINO--DA CONSERVAZIONE

003 – OLIVO

Raggruppamento Colturale	Codice Occupazione	Codice Destinazione	Codice Uso	Codice Qualità	Descrizione Prodotto
OLIVO - TUTTI GLI UTILIZZI -	420	000	000	000	OLIVO---
OLIVO - TUTTI GLI UTILIZZI -	420	005	000	000	OLIVO-DA MENSA--
OLIVO - TUTTI GLI UTILIZZI -	420	006	000	000	OLIVO-DA OLIO--

004 – FRUTTIFERI

Raggruppamento Colturale	Codice Occupazione	Codice Destinazione	Codice Uso	Codice Qualità	Descrizione Prodotto
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - ALTRE -	493	000	000	000	MANDORLO---
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - ALTRE -	831	000	000	000	ACTINIDIA (KIWI)---
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - DRUPACEE -	468	000	000	000	CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)---
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - DRUPACEE -	671	000	000	000	ALBICOCCO---
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - DRUPACEE -	672	000	000	000	CILIEGIO---
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - DRUPACEE -	673	000	000	000	SUSINO---
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - DRUPACEE -	801	003	000	000	PESCO-DA INDUSTRIA--
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) -	801	005	000	000	PESCO-DA MENSA--

DRUPACEE -					
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - DRUPACEE -	804	000	000	000	PESCO NETTARINA---
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - POMACEE -	044	000	000	000	MELO---
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - POMACEE -	044	003	000	000	MELO-DA INDUSTRIA--
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - POMACEE -	044	005	000	000	MELO-DA MENSA--
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - POMACEE -	189	000	000	000	PERO---
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - POMACEE -	189	003	000	000	PERO-DA INDUSTRIA--
FRUTTI MAGGIORI (FRUTTETI SPECIALIZZATI) - POMACEE -	189	005	000	000	PERO-DA MENSA--
FRUTTI MINORI - TUTTI GLI UTILIZZI -	472	000	000	000	FICO---
FRUTTI MINORI - TUTTI GLI UTILIZZI -	492	005	000	000	CASTAGNO-DA MENSA--
FRUTTI MINORI - TUTTI GLI UTILIZZI -	495	005	000	000	NOCE-DA MENSA--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	927	000	000	000	FRAGOLA---
FRUTTI MINORI - TUTTI GLI UTILIZZI -	408	000	000	000	MELOGRANO---
PICCOLI FRUTTI - TUTTI GLI UTILIZZI -	473	000	000	000	LAMPONE---
FRUTTI MINORI - TUTTI GLI UTILIZZI -	494	005	000	000	NOCCILOLO-DA MENSA--

005 – SEMINATIVI

Raggruppamento Culturale	Codice Occupazione	Codice Destinazione	Codice e Uso	Codice e Qualità	Descrizione Prodotto
CEREALI - CEREALI	533	011	000	000	AVENA-FAVE, SEMI, GRANELLA--

DA GRANELLA -					
CEREALI - COLTURE DA SEME -	533	008	000	000	AVENA-DA SEME--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	009	011	000	000	FARRO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	009	008	000	000	FARRO-DA SEME--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	093	011	000	000	TRITICALE-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	093	008	000	000	TRITICALE-DA SEME--
COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE DA SEME -	240	008	000	025	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA-DA SEME--DA ZUCCHERO
COLTURE INDUSTRIALI - TUTTI GLI UTILIZZI -	240	003	000	025	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA-DA INDUSTRIA--DA ZUCCHERO
ORTIVE - LEGUMINOSE -	544	011	000	000	CECE-FAVE, SEMI, GRANELLA--
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE DA SEME -	003	008	000	000	COLZA-DA SEME--
COLTURE OLEAGINOSE - TUTTI GLI UTILIZZI -	003	011	000	000	COLZA-FAVE, SEMI, GRANELLA--
ORTIVE - COLTURE DA SEME -	575	008	000	000	FAVE, FAVINO E FAVETTE-DA SEME--
ORTIVE - LEGUMINOSE -	575	011	000	000	FAVE, FAVINO E FAVETTE-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	002	011	000	000	GRANO (FRUMENTO) DURO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	587	011	000	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	002	008	000	000	GRANO (FRUMENTO) DURO-DA SEME--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	587	008	000	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO-DA SEME--
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE DA SEME -	005	008	000	000	GIRASOLE-DA SEME--
COLTURE OLEAGINOSE - TUTTI GLI UTILIZZI -	005	011	000	000	GIRASOLE-FAVE, SEMI, GRANELLA--
ORTIVE - LEGUMINOSE -	016	011	000	000	LENTICCHIE-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	001	011	000	000	GRANTURCO (MAIS)-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	693	008	000	000	SORGO-DA SEME--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	693	011	000	000	SORGO-FAVE, SEMI, GRANELLA--

006 – FORAGGERE

Raggruppamento Culturale	Codice Occupazione	Codice Destinazione	Codice Uso	Codice Qualità	Descrizione Prodotto
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	533	002	053	045	AVENA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	093	002	053	045	TRITICALE-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	575	002	053	043	FAVE, FAVINO E FAVETTE-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	002	002	053	045	GRANO (FRUMENTO) DURO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	587	002	053	045	GRANO (FRUMENTO) TENERO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	870	002	053	045	ORZO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	870	011	000	000	ORZO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	870	008	000	000	ORZO-DA SEME--
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE FORAGGERE -	005	002	000	000	GIRASOLE-DA FORAGGIO--
CEREALI - COLTURE FORAGGERE -	001	002	010	000	GRANTURCO (MAIS)-DA FORAGGIO-INSILATO-
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	001	002	053	045	GRANTURCO (MAIS)-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	001	002	053	045	GRANTURCO (MAIS)-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE

COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	046	002	053	045	LOIETTO LOGLIO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	693	002	053	045	SORGO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	800	002	050	045	ERBAIO-DA FORAGGIO-ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	800	002	053	045	ERBAIO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	004	002	053	043	SOIA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	020	002	053	043	PISELLO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	029	002	053	043	CICERCHIA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	078	002	053	043	SERRADELLA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	079	002	053	043	VECCE-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	088	002	053	043	VIGNA CINESE-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	152	002	053	043	TRIFOGLIO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) -	389	002	053	043	VECCIA SATIVA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE

ERBAI - LEGUMINOSE					
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	390	002	053	043	VECCIA VILLOSA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	575	002	053	043	FAVE, FAVINO E FAVETTE-DA FORAGGIO- ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	581	002	053	043	GINESTRINO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	615	002	053	043	LUPINO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	800	002	050	043	ERBAIO-DA FORAGGIO-ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	840	002	053	043	SULLA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	862	002	053	043	FIENO GRECO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - MISTE	800	002	050	044	ERBAIO-DA FORAGGIO-ANNUALE - NON PERMANENTE-MISTO
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	152	002	053	043	TRIFOGLIO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE

007 – ORTIVE

Raggruppamento Colturale	Codice Occupazione	Codice Destinazione	Codice e Uso	Codice e Qualità	Descrizione Prodotto
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	924	000	000	000	COCOMERO---
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	902	007	000	000	ASPARAGO-DA ORTO--

ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	024	007	000	000	BIETOLA (COMPRESA LA CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	024	444	000	000	BIETOLA (COMPRESA LA CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)-IV GAMMA--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	909	007	050	000	CARCIOFO-DA ORTO-ANNUALE - NON PERMANENTE-
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	909	007	056	000	CARCIOFO-DA ORTO-PLURIENNALE - PERMANENTE-
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	028	007	000	000	CAVOLO-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	028	444	000	000	CAVOLO-IV GAMMA--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	118	007	000	000	CAVOLFIORE-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	270	444	000	000	CAVOLO CINESE-IV GAMMA--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	954	000	000	000	CAVOLO RAPA---
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	954	444	000	000	CAVOLO RAPA-IV GAMMA--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	970	007	000	000	CAVOLO BROCCOLO-DA ORTO--
ORTIVE - LEGUMINOSE -	122	007	000	000	FAGIOLO-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	926	007	000	000	FINOCCHIO-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	919	007	000	000	CICORIA-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	919	444	000	000	CICORIA-IV GAMMA--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	162	007	000	000	INDIVIA O SCAROLA-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	127	007	000	000	LATTUGA LATTUGHINO-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	127	444	000	000	LATTUGA LATTUGHINO-IV GAMMA--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	935	007	000	000	RADICCHIO-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	935	444	000	000	RADICCHIO-IV GAMMA--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	129	007	000	000	MELANZANA-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	130	000	000	000	MELONE---
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	932	007	000	000	PEPERONE-DA ORTO--
ORTIVE - LEGUMINOSE -	020	007	000	000	PISELLO-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	134	005	000	001	POMODORO-DA MENSA--ALLUNGATO
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	134	005	000	003	POMODORO-DA MENSA--TONDO
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	933	007	000	000	PREZZEMOLO-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	167	007	000	000	RUCOLA-DA ORTO--

UTILIZZI -					
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	167	444	000	000	RUCOLA-IV GAMMA--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	145	007	000	000	SEDANO-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	939	007	000	000	SPINACIO-DA ORTO--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	939	444	000	000	SPINACIO-IV GAMMA--
ORTIVE - TUTTI GLI UTILIZZI -	941	007	000	000	ZUCCHINO-DA ORTO--

0000 – S.O.I. superficie assoggettate ad impegno con aliquota di premio pari a ZERO

Raggruppamento Culturale	Codice Occupazione	Codice Destinazione	Codice Uso	Codice Qualità	Descrizione Prodotto
SUPERFICIE DISPONIBILE PER LA COLTIVAZIONE MA TENUTA A RIPOSO -	214	000	047	032	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE--TERRENO NUDO-INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
SUPERFICIE DISPONIBILE PER LA COLTIVAZIONE MA TENUTA A RIPOSO -	214	000	047	034	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE--TERRENO NUDO-LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI
SUPERFICIE DISPONIBILE PER LA COLTIVAZIONE MA TENUTA A RIPOSO -	214	000	047	035	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE--TERRENO NUDO-LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO
SUPERFICIE DISPONIBILE PER LA COLTIVAZIONE MA TENUTA A RIPOSO -	214	000	047	036	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE--TERRENO NUDO-LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
SUPERFICIE DISPONIBILE PER LA COLTIVAZIONE MA TENUTA A RIPOSO -	214	000	048	032	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE--TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA-INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
SUPERFICIE DISPONIBILE PER LA COLTIVAZIONE MA TENUTA A RIPOSO -	214	000	048	037	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE--TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA-COPERTURA VEGETALE SPONTANEA
SUPERFICIE DISPONIBILE PER LA COLTIVAZIONE MA TENUTA A RIPOSO -	214	000	049	031	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE--TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE
SUPERFICIE DISPONIBILE PER LA COLTIVAZIONE MA TENUTA A RIPOSO -	214	000	049	032	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE--TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
SUPERFICIE DISPONIBILE PER LA COLTIVAZIONE MA TENUTA A RIPOSO -	214	000	049	033	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE--TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA